



Bp

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale  
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale  
Servizio Polizia Stradale - Divisione ASCOLI PICENO

-----00000000-----

19.11.93 01171

N.300/A/470(9/101/3/3/9

Roma, 26 Ottobre 1993

OGGETTO: Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360 - Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, N. 285.

- ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA
  - AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
  - AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
  - ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE NELLA VALLE D'AOSTA
  - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
  - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
  - AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA STRADALE di
  - AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
  - AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
  - AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
- e, p.c.:
- LORO SEDI
  - TRENTO
  - BOLZANO
  - AOSTA
  - LORO SEDI
  - LORO SEDI
  - CESENA
  - ROMA
  - ROMA
  - ROMA

L'art. 5, comma 1, della legge 13 giugno 1991 n. 190 di delega per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, prevede espressamente la possibilità per il Governo di adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice, uno o più decreti legislativi



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

nel periodo antecedente il decreto legislativo di modifica, dubbi ed incertezze applicative che hanno indotto il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato a presentare apposita richiesta di parere al Consiglio di Stato.

Non appena il citato Consesso fornirà il proprio avviso, si provvederà a diramare ulteriori istruzioni, in linea con la decisione espressa.

Infine, sembra sostanziale la modifica tesa a chiarire la disciplina degli adempimenti conseguenti al rilevamento di incidenti stradali.

In tali ipotesi, considerata la brevità del tempo disponibile, e l'assoluta necessità del rispetto dei tempi indicati, i Comandanti dei Reparti dipendenti dovranno sensibilizzare tutto il personale alla massima professionalità nei rilievi e nelle proposte di violazioni riscontrate.

Fermo restando il principio che le violazioni alle norme di comportamento non vanno mai formalizzate sul luogo del sinistro, si rende necessario assicurare, in tempi brevi, l'esame del fascicolo perchè sia verificata l'esatta ricostruzione e l'individuazione della norma violata.

In questa sede, se pure non attinente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 360/93, si ritiene utile segnalare l'importante questione del diritto di accesso ai documenti inerenti l'attività infortunistica e del rilascio delle relative copie.

La previsione normativa introdotta nell'ordinamento amministrativo dall'art. 22 della legge n. 241/90, è stata inserita nel Codice della Strada al 4° comma dell'art. 11 e le relative modalità procedurali, richieste per esercitare tale diritto, sono esplicitate nell'art. 21 del regolamento di esecuzione.

Per dare concreta attuazione alle anzidette disposizioni legislative, mancava solo la determinazione dell'entità delle spese e delle modalità di pagamento delle stesse.

Quest'ultima condizione è stata soddisfatta con la circolare di questo Dicastero datata 9.6.93 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17.6.93 che, oltre a disciplinare in maniera completa l'intero procedimento per l'eser-